

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68/2026 del 16/03/2026

OGGETTO: Rilascio nullaosta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento PAIP del Comune di Matera in favore della Provincia di Matera e della Datacontact srl.

Il giorno 16/03/2026 alle ore 11:55, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

ANTONIO NICOLETTI
ROCCO MICHELE BUCCICO
ANGELA BRAIA
GIUSEPPE MARIA CASINO
STEFANIA DRAICCHIO
DANIELE EUSTACHIO FRAGASSO
MARIA LUCIA GAUDIANO
SIMONA ORSI
GIULIANO PATERINO
GIUSEPPE SICOLO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Assiste: VIRGINIA TERRANOVA - Segretario Generale
Presiede: ANTONIO NICOLETTI - Sindaco

VISTA LA RELAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTA:

PREMESSO CHE:

- il Comune di Matera, con delibera di C.C. n. 20 del 10/01/1976 esaminata senza rilievi dalla S.P.C. ed approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1060 del 2 agosto 1976, ha adottato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, ai sensi della legge n. 865 del 22 ottobre 1971;
- il Regolamento comunale PAIP prevede, all'art. 5 comma 2, la possibilità di assegnare le aree anche ad Enti Pubblici e, all'ultimo comma del medesimo articolo, la possibilità di assegnare direttamente i lotti disponibili mediante deliberazione della Giunta Comunale, nei casi ivi indicati;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 4432 del 02/08/1993, ha approvato un programma di iniziative finanziato con fondi PIM e POP per la ristrutturazione di immobili destinati alla formazione professionale e per la realizzazione di nuove strutture, al fine di realizzare la promozione dell'occupazione e l'integrazione sociale lavorativa;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 484/1994, ha, altresì, approvato il progetto dei lavori di costruzione di un nuovo Centro di Formazione Professionale da realizzarsi nella zona PAIP di Matera;
- pertanto, prima in via provvisoria con delibera n. 205 del 28 febbraio 1994 e poi definitivamente con delibera n. 512 del 17 maggio 1995, la Giunta Comunale di Matera ha assegnato alla Regione Basilicata, ai sensi del sopra richiamato art. 5 ultimo comma del Regolamento PAIP, l'area censita catastalmente al foglio 67, particelle nn. 2927 e 2928, della superficie complessiva di mq. 11.120, di cui mq. 7.784 (pari al 70% del lotto - già p.lla 2927a e oggi p.lla 4377) mediante cessione in proprietà e per la rimanente parte di mq. 3.336 (pari al 30% del lotto - già p.lla 2928b e oggi p.lla 4378) mediante concessione in diritto di superficie;
- la Regione Basilicata, che, a titolo di costo suolo salvo conguaglio finale, aveva versato la somma di £. 166.800.000 incassata con reversale dell'Ufficio Ragioneria n. 1489 del 29/07/1994, pur non avendo ancora stipulato con il Comune di Matera formale convenzione, ha intrapreso i lavori di costruzione del nuovo Centro di Formazione Professionale in base a regolari titoli edilizi abilitativi rilasciati da questo ente negli anni 1995, 1998 e 1999;
- l'Amministrazione Provinciale di Matera, con deliberazione n. 320 del 29 dicembre 2006, dopo aver verificato la indispensabilità, indilazionabilità e congruità economica del valore, ha richiesto alla Regione Basilicata l'acquisto del compendio immobiliare al fine di dare effettiva attuazione alla L.R. n. 33/2003 recante la disciplina per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 525 del 16/04/2007, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 33, ha approvato:
 1. il trasferimento dalla Regione Basilicata alla Provincia di Matera della predetta area interessata dall'intervento e dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, le pertinenze, le servitù attive e passive ivi comprese tutte le opere già realizzate (e non ancora ultimate) per la costruzione del Centro di Formazione Professionale e con la surroga all'Amministrazione Provinciale di tutti i diritti, azioni e ragioni spettanti alla Regione Basilicata;
 2. il trasferimento a favore dell'Amministrazione Provinciale di Matera delle risorse finanziarie ancora a quel momento disponibili nel bilancio della Regione Basilicata, pari a euro 2.650.920,98, al fine di consentire alla Provincia il completamento del Centro di Formazione Professionale;
- l'assegnazione diretta alla Regione Basilicata del predetto lotto della Zona PAIP di Matera e il trasferimento dei diritti da essa all'Amministrazione Provinciale di Matera non erano mai stati

formalizzati con apposita convenzione, pertanto risultava necessario stipulare gli atti occorrenti per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati;

- l'Amministrazione Comunale di Matera, quindi, con delibera della G.C. n. 391 dell'11/10/2018, ha:
 - 1. preso atto:
 - del trasferimento del suolo interessato dall'intervento dalla Regione Basilicata all'Amministrazione Provinciale di Matera;
 - della concessione della surroga all'Amministrazione Provinciale di Matera in tutti i diritti, le azioni e le ragioni spettanti alla Regione Basilicata, ivi compreso l'importo di € 41.876,47 quale maggiore esborso liquidato dalla Regione Basilicata in favore del Comune di Matera per l'acquisizione dell'area oggetto dell'intervento;
 - dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata alla Provincia di Matera a subentrare nei propri rapporti con il Comune di Matera per la definizione della cessione delle aree concesse (in proprietà o in superficie) da questo Comune e per l'espletamento di tutte le procedure di trascrizione, voltura e accatastamento dell'immobile;
 - 2. autorizzato la Provincia di Matera a stipulare la Convenzione secondo lo schema-tipo approvato con la delibera di C.C. n. 278 del 09/07/1979;
- con la *“Convenzione per la concessione e cessione di area destinata ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865”* Rep. n. 47774 – Racc. n. 22887 del 27/08/2020, stipulata tra il Comune di Matera, la Regione Basilicata e la Provincia di Matera dinanzi al dott. Nicola Grassano, Notaio in Matera, registrata a Matera il 15/09/2020 al n. 2419 Serie 1T ed ivi trascritta al Registro generale n. 6851 e al Registro particolare n. 5253 il 16/09/2020, si è convenuto, come testualmente riportato nella nota di trascrizione, che *“Il Comune di Matera, con l'espresso consenso manifestato dalla Regione Basilicata, ha ceduto all'Amministrazione Provinciale di Matera il diritto di proprietà sull'area di mq. 7.784, inclusa nel piano degli insediamenti produttivi, via I Maggio, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971. Detta area risultava catastalmente individuata dalla originaria particella 2927 di mq. 7.784, soppressa a seguito dell'intervenuto censimento del fabbricato ivi insistente (tipo mappale prot.n. mt-0070106 del 9 settembre 2019). Infatti, sul lotto in oggetto insistono n. 3 corpi di fabbrica realizzati dalla regione, accostati, destinati a laboratori, aule didattiche, servizi complementari e palestra polivalente, con annesso locale servizi di mq. 220,00, il tutto su di una superficie coperta di circa mq. 4.080 ed una altezza media di circa m. 10. Il Comune di Matera, inoltre, ha concesso all'Amministrazione Provinciale di Matera il diritto di superficie sull'area di mq. 3.336, inclusa nel predetto piano PAIP, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971; la durata della concessione è stabilita in anni novantanove decorrenti dal giorno 17 maggio 1995, data di adozione, da parte del Comune, della delibera di assegnazione definitiva. Alla scadenza - e cioè al 16 maggio 2094 - a richiesta dell'Amministrazione Provinciale o dei suoi aventi causa, la concessione potrà essere rinnovata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, per un periodo di tempo non superiore a quello sopra indicato con possibilità di altri identici rinnovi. La Regione Basilicata ha già realizzato un insediamento produttivo in conformità delle concessioni edilizie in atto citate all'art. 17, rilasciate in conformità delle prescrizioni del vigente PAIP. Non può essere attribuita altra destinazione all'area in oggetto se non quella di realizzazione di immobile destinato ad attività produttive indicate nell'art. 7 del Regolamento comunale PAIP. L'area ceduta o concessa è sottoposta al vincolo permanente della destinazione originaria. È consentita la trasformazione dell'attività nell'ambito dei settori ammessi ovvero ammissibili, in virtù degli artt. 5 e 7 del regolamento PAIP, previo nulla osta comunale e sentita la consulta. La relativa istanza sarà presentata ed esaminata secondo le norme di cui all'art. 4 e modalità dell'art. 5 del predetto regolamento PAIP. È vietata la cessione del lotto assegnato, prima della ultimazione dell'intervento. È ammessa la cessione e/o locazione dell'immobile, o parte di esso compreso il suolo, decorsi tre anni dalla ultimazione dei lavori certificata ai sensi della L.R. n. 40 del 29 novembre 1982 previo nulla osta comunale ed esclusivamente per la cessione, sentita la*

consulta, ai soggetti di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento, a condizione che il lotto conservi inalterato il rapporto di proporzionalità relativo al diritto di proprietà e diritto di superficie. Il promittente cedente e/o locatore ed il promittente cessionario e/o conduttore sono tenuti a formulare apposita istanza per il rilascio del nulla-osta comunale. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della predetta istanza, il Comune rilascerà il proprio nulla-osta o comunicherà il proprio dissenso. In mancanza di espresso provvedimento di assenso o dissenso, il nulla-osta si avrà per rilasciato. Il tutto previo nulla-osta comunale ed esclusivamente per la cessione, con il parere preventivo della consulta. [...] Esclusivamente per la cessione deve essere stipulata nuova convenzione aggiuntiva. [...]”;

DATO ATTO CHE la Provincia di Matera, proprietaria del “Centro di Formazione Professionale” ubicato nella Zona PAIP di Matera in forza della citata Convenzione Rep. n. 47774 – Racc. n. 22887 del 27/08/2020:

- con determinazione dirigenziale n. 1622 del 16/10/2025 ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in locazione di detto immobile;
- all'esito di detta procedura, con determinazione dirigenziale n. 147 del 04/02/2026 il contratto di locazione è stato aggiudicato alla società Datacontact srl (P.IVA 01037060777), dandosi espressamente atto che “ai sensi dell'art. 2 a) dell'avviso pubblico, la locazione dell'immobile è subordinata all'ottenimento del nullaosta comunale, che dovrà essere richiesto congiuntamente dal promittente locatore e dal promittente conduttore” (v. punto 5 della determina) e che “in caso di diniego, l'aggiudicatario non avrà a pretendere nessun riconoscimento economico, a nessun titolo, dall'Amministrazione provinciale di Matera, ai sensi del citato art. 2 a) dell'avviso pubblico” (v. punto 6 della determina);

VISTA la richiesta di nullaosta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento PAIP di Matera, così come previsto dall'art. 9 della Convenzione Rep. n. 47774/2020, a firma congiunta del dirigente delle aree IV e V della Provincia di Matera e del legale rappresentante della società Datacontact srl, trasmessa dall'Amministrazione Provinciale a mezzo pec il 13/02/2026 ed assunta al prot. gen. comunale al n. 0014894/2026 in pari data;

RILEVATO CHE:

- dalla predetta richiesta di nullaosta risulta che le attività che la società Datacontact srl intende svolgere nel compendio immobiliare in locazione sono:
 1. *Integrazione di aree laboratoriali per la formazione e il reskilling delle competenze: l'obiettivo è raggiungere uno sviluppo continuo delle professionalità interne, con aggiornamenti specifici legati alle nuove tecnologie e metodologie di lavoro, con aumento della competitività aziendale e maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti di mercato in un settore fortemente impattato dall'innovazione tecnologica e in particolare dai cambiamenti indotti dalla Generative Artificial Intelligence;*
 2. *Creazione di un hub di formazione per finalità interne e di new business: creazione di spazi dedicati alla formazione continua del personale, possibilità di erogare percorsi formativi a clienti e partner, apertura di nuove linee di business nell'ambito della formazione sull'innovazione, posizionando l'azienda come hub di competenze e centro di eccellenza, con il relativo accreditamento - a valle della predisposizione degli spazi - come ente di formazione presso l'albo della Regione Basilicata;*
 3. *Attrazione di collaborazioni con aziende, Enti e centri di ricerca nazionali ed internazionali: sviluppo di partnership strategiche sui temi della formazione e dell'innovazione, partecipazione a progetti congiunti e bandi, scambio di competenze e best practice, rafforzando l'ecosistema aziendale e migliorando il posizionamento della società nel panorama dell'innovazione;*
 4. *Unificazione delle sedi di lavoro di Datacontact presenti nella città di Matera con il miglioramento dell'efficienza organizzativa, il rafforzamento dell'identità aziendale, la creazione di un ambiente di lavoro con spazi dedicati all'aggregazione e alla collaborazione, la disponibilità di spazi adeguati per un ampliamento delle attività al fine dell'incremento occupazionale;*

- la società Datacontact (P.IVA 01037060777 – iscritta alla CCIAA della Basilicata REA MT-67645) rientra tra i soggetti di cui agli artt. 5 e 7 del vigente Regolamento PAIP del Comune di Matera, rientrando tra le *aziende che svolgono attività artigianale e commerciale* soggette all'obbligo di iscrizione e iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 c.c., con i codici ATECO associati alla relativa partita IVA riferiti alle tipologie di attività che la società ha dichiarato di voler svolgere nell'immobile come prima riportate;
- inoltre, la Datacontact srl, stante la dichiarazione di voler realizzare l'“*Unificazione delle sedi di lavoro di Datacontact presenti nella città di Matera con il miglioramento dell'efficienza organizzativa, il rafforzamento dell'identità aziendale, la creazione di un ambiente di lavoro con spazi dedicati all'aggregazione e alla collaborazione, la disponibilità di spazi adeguati per un ampliamento delle attività al fine dell'incremento occupazionale*”, risulta rientrare anche nella categoria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento PAIP delle *aziende che comprovino la necessità del trasferimento per ampliamento o ristrutturazione e che garantiscono incremento occupazionale*;

ATTESO CHE:

- l'immobile oggetto del contratto di locazione aggiudicato dalla Provincia di Matera con la clausola “previo nullaosta comunale”, edificato dalla Regione e completato dalla Provincia per l'originaria destinazione prevista dalla convenzione di assegnazione del lotto PAIP (insediamento produttivo a quel momento ospitante un centro di formazione professionale), sarà utilizzato per le attività sopra descritte, le quali, a ben vedere, relativamente alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 sono riconducibili ad attività di formazione e comunque tutte rientrano tra le attività previste dagli artt. 5 e 7 del Regolamento PAIP come sopra meglio detto;
- il Regolamento PAIP del Comune di Matera e la citata Convenzione Rep. n. 47774 – Racc. n. 22887 del 27/08/2020, al rispettivo art. 9, dopo aver previsto che “*L'area ceduta o concessa è sottoposta al vincolo permanente della destinazione originaria*”, prevedono altresì che “*È consentita la trasformazione dell'attività nell'ambito dei settori ammessi ovvero ammissibili, in virtù degli articoli 5 e 7, previo nullaosta comunale [...]*”;

DATO ATTO CHE:

- stante il combinato disposto delle previsioni di cui all'art. 5 (in particolare, all'ultimo comma) e all'art. 9 (in particolare, al secondo comma) del Regolamento PAIP, e così come fin qui ha proceduto l'A.C. per il lotto PAIP in parola, che ha adottato atti deliberativi della Giunta Comunale, anche il rilascio del nullaosta in oggetto è sottoposto all'Organo Esecutivo;
- dal Regolamento PAIP artt. 5 e 9 sopra citati, si ricava come le deroghe (l'assegnazione diretta dei lotti o la trasformazione dell'attività nell'ambito dei settori ammessi o ammissibili) siano attestata in capo alla Giunta Comunale;
- pertanto, trattandosi di rilascio di nullaosta, in deroga, sebbene parzialmente come prima meglio detto, rispetto all'attività di formazione professionale di cui alla destinazione originaria dell'insediamento produttivo per cui è stato a suo tempo assegnato il lotto PAIP in questione, in considerazione del previsto ampliamento delle attività da svolgere all'interno del compendio immobiliare come dichiarato dalla Datacontact srl, lo stesso sarà formalizzato con il presente atto della Giunta;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto e per quanto compete in linea tecnica alla scrivente dirigente, di esprimere parere favorevole alla concessione del nullaosta all'Amministrazione Provinciale di Matera (richiedente come promittente locatore) e alla società Datacontact srl (richiedente come promittente conduttore) per lo svolgimento delle suddette attività da parte della società aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del contratto di locazione del compendio immobiliare, sussistendone i presupposti a termini del vigente Regolamento PAIP comunale;

FATTO PRESENTE CHE, nell'incontro tenuto nella mattinata del 9 marzo u.s. presso il Palazzo Comunale tra rappresentanti del Comune (Sindaco, Assessori al Patrimonio e all'Urbanistica e dirigenti del Servizio Patrimonio e del Settore Gestione del Territorio) e della Provincia di Matera

(Presidente, dirigente delle aree IV e V e RUP della procedura), giusta la convocazione con nota sindacale Prot. n. 0021004/2026 del 04/03/2026, espressamente indicata come valevole quale sospensione del termine di 30 giorni per il rilascio del nullaosta, si è condiviso di demandare a successive migliori intese e a successivi atti delle due Amministrazioni il possibile riconoscimento di una percentuale (indicata dal Comune nell'ordine del 10-12%) dell'entrata annuale derivante dal contratto di locazione *de quo*, in ragione della quota del 30% della consistenza del lotto concessa non in diritto di proprietà piena ma in diritto di superficie;

VISTI:

- il Regolamento comunale PAIP approvato con delibera di C.C. n. 384 del 16/11/1976 e ss.mm.ii. (fino all'ultima delibera di C.C. n. 72 del 09/12/1994);
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 241/1990;
- lo Statuto comunale;
- la normativa vigente applicabile al caso di specie;

Tutto ciò premesso, d'intesa con l'Assessore al Patrimonio

SI PROPONE

di deliberare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

1. RICHIAMARE la suesposta relazione dirigenziale e premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. PRENDERE ATTO della relazione istruttoria formulata dal dirigente del Servizio Patrimonio e assumere la stessa quale motivazione giuridica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
3. PRENDERE ATTO del parere favorevole del dirigente del Servizio Patrimonio al rilascio del nullaosta di cui si tratta;
4. RILASCIARE il nullaosta all'Amministrazione Provinciale di Matera e alla società Datacontact srl (P.IVA 01037060777 – iscritta alla CCIAA della Basilicata REA MT-67645) per la locazione dell'immobile ubicato nella zona PAIP di via La Martella, in via Primo Maggio, censito in catasto al foglio 67 p.lle 4377 e 4378, insistente sul lotto assegnato al 70% in diritto di proprietà (p.la 4377) e al 30% in diritto di superficie (p.la 4378), per lo svolgimento delle attività (punti 1, 2, 3 e 4) riportate in premessa, in quanto in parte riconducibili ad attività di formazione (punti 1, 2 e 3) e tutte comunque rientranti tra le attività previste dagli artt. 5 e 7 del Regolamento PAIP come sopra detto;
5. DEMANDARE a successive migliori intese e successivi atti delle due Amministrazioni il possibile riconoscimento di una percentuale (indicata dal Comune nell'ordine del 10-12%) dell'entrata annuale derivante dal contratto di locazione *de quo*, in ragione della quota del 30% della consistenza del lotto concessa non in diritto di proprietà piena ma in diritto di superficie, come condiviso nell'incontro tenuto nella mattinata del 9 marzo u.s. presso il Palazzo Comunale tra rappresentanti del Comune (Sindaco, Assessori al Patrimonio e all'Urbanistica e dirigenti del Servizio Patrimonio e del Settore Gestione del Territorio) e della Provincia di Matera (Presidente, dirigente delle aree IV e V e RUP della procedura), giusta la convocazione con nota sindacale Prot. n. 0021004/2026 del 04/03/2026;
6. NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati, per il tramite della Provincia di Matera, all'indirizzo pec di provenienza della richiesta del nullaosta (areatecnica@cert.provincia.matera.it);
7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di comunicare il nullaosta nei termini previsti.

Il sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e della misura M03 della Sottosezione RISCHI COSRRUTTIVI E TRASPARENZA del vigente PIAO, dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Mancino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta su estesa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta di per sé riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non richiede l'acquisizione del parere contabile;

A voti unanimi favorevoli, resi in forma di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Inoltre, con votazione separata unanime e favorevole, resa in forma di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Antonio Nicoletti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Virginia Terranova

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rilascio nullaosta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento PAIP del Comune di Matera in favore della Provincia di Matera e della Datacontact srl.

Il Dirigente del SETTORE PATRIMONIO, IMMOBILI, CULTURA TURISMO E CINEMA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 12/03/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Segretario Generale
VIRGINIA TERRANOVA

Sindaco
ANTONIO NICOLETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 16/03/2026

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/03/2026, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
